



# CITTA' DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**

## CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

**Ord. n. 311 Prot. Gen. n. 59389 del 31/07/2020**

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO RELATIVO ALLE GIORNATE INSERITE NEL CARTELLONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTIVA DENOMINATA “CIVITAVECCHIA SUMMER FESTIVAL”**

### **IL SINDACO**

**Premesso che:**

- con delibera della Giunta Comunale n. 77 del 02/07/2020, n. 80 del 09/07/2020 e n. 86 del 23/07/2020, l'Amministrazione ha espresso la volontà di avviare un programma finalizzato alla promozione e sviluppo del territorio, in concerto con le realtà associative e commerciali, calendarizzando eventi di carattere turistico - culturale, inseriti nel programma denominato CIVITAVECCHIA SUMMER FESTIVAL, riferiti a tutto il periodo estivo;
- tenuto conto delle risultanze emerse dalla riunione tenutasi in data 30/07/2020, presso l'aula Pucci, si richiedevano, in particolare dalla Autorità Locale di PS, le misure preventive alle manifestazioni in programma, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;
- considerata la possibilità di diffondersi nel territorio comunale, soprattutto tra i giovani, dell'abuso di sostanze alcoliche e superalcoliche, oltre a causare gravi rischi per la salute, comporta limitazioni alla fruizione e al godimento da parte dei cittadini degli spazi urbani, per il clima di insicurezza che si viene a creare, soprattutto nelle ore serali e notturne, in relazione agli usuali comportamenti di coloro che si trovano sotto l'effetto di sostanze alcoliche e superalcoliche, in virtù dell'art.14 *ter* della legge 30/03/2001 n.125 che prevede che **chiunque** vende bevande alcoliche ai minori di anni 18, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. In quest'ottica chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente all'atto dell'acquisto l'esibizione di un documento di identità tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- considerato che è doveroso ed urgente intervenire a tutela della sicurezza urbana e della pacifica convivenza civile insidiata da frastuoni e schiamazzi correlati all'eccessivo consumo di alcool, nonché dall'abbandono di contenitori di vetro che, specie in orario serale e notturno e in occasione di manifestazioni che prevedono un notevole affollamento di persone, costituiscono un pericolo per l'incolumità dei partecipanti;
- gli artt. 19 e 20 del vigente Regolamento di Polizia urbana prescrivono gli obblighi per gli esercenti ed i commercianti in genere di evitare ed impedire di gettare, di lasciar cadere ed abbandonare sul suolo pubblico ogni qualsivoglia residuo rifiuto di qualsiasi natura connesso con l'attività commerciale svolta;

- l'affollamento nei luoghi pubblici in occasione di manifestazioni di qualsiasi genere è di per sé potenziale causa di pericolo per la pubblica incolumità, l'eventuale presenza di persone detentrici di oggetti atti ad offendere di qualsiasi genere nonché di spray urticanti che pur trovandosi, questi ultimi, in commercio legalmente per opportune ipotesi di difesa personale, se utilizzati in maniera inopportuna in un contesto di sovraffollamento di persone possono essere causa di panico e devolvere in vera e propria emergenza;
- Ravvisata, quindi, la necessità e urgenza di intervenire per impedire che durante le manifestazioni in programma, possano verificarsi comportamenti e fatti lesivi della pubblica incolumità derivanti dalla presenza di persone moleste in stato di ebbrezza alcolica o di persone in possesso anche temporaneo di spray al peperoncino (urticanti) e oggetti atti ad offendere di qualsiasi genere;
- Considerato che la repressione dei comportamenti indicati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa di fonte legale, concretizzando in tal modo anche il requisito della contingibilità;
- stante la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio da COVID-19 della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici.

#### **Visti:**

- le Circolari in materia di manifestazioni pubbliche n. 555/OP/001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n° 0217648 del 19.06.2017 della Prefettura di Roma, n. 11464 del 19 giugno 2017 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, n° 9925 del 20.07.2017 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- vista l'Ordinanza Sindacale n. 224 del 28/05/2020, emanata in relazione alle direttive della OMS che il 3001/2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19;
- visto la pianificazione delle misure di safety e security, redatta dall'Ing. CIVERO Jonathan, ricevuta al prot. n. 56788 del 22/07/2020;
- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno n° 11001/1/110 del 18.07.2018;
- D.L. n.92/2008, convertito con legge n° 125/2008;
- L'Ordinanza Sindacale n. 49 del 07/02/2020, relativa alla limitazione degli orari di vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche e limitazione delle attività rumorose connesse a forme di intrattenimento e/o spettacolo;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione del 22 luglio 2020, n. Z00054 e relativo allegato, dove detta le linee guida relative alle misure di prevenzione di contagio epidemiologico da COVID-19, per gli spettacoli dal vivo;
- vista l'Ord. n. 310 del 30/07/2020, a firma del Dirigente del Servizio 7<sup>^</sup> Comandante del Corpo di Polizia Locale 1° Dirigente Ivano Berti, dove, per le giornate delle manifestazioni in cartello, viene istituita una temporanea limitazione della circolazione veicolare nell'area di maggiore interesse;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.l.gs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;
- l'art.2 lett.b) ed e) del D.M. 05/08/2008;
- la legge n.689/1981 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n.114/98 e la L.R. n° 22 del 06.11.2019 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande;
- il vigente Regolamento di Polizia urbana del Comune di Civitavecchia;
- gli artt. 689, 690, 691 c.p.;
- il D.L. n.117 del 2007 (convertito in legge n.160 del 02/10/2007);
- la L. 30 marzo 2001 n.125;
- la L. 07 luglio 2009 n. 88;
- l'art. 54, comma 4 del T.U.E.L., così come emendato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.115/2011, in forza del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- il D.L. 20/2/2017, n. 14, convertito nella legge 8 aprile 2017, n. 48 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle Città;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione" che prevede la possibilità per i Sindaci, con proprie Ordinanze, ex art. 54, 4° comma, del Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. di intervenire per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano e sicurezza pubblica;
- l'art. 650 c.p.;
- la legge 125/01;
- i Decreti Sindacali prot. n. 30298 del 01/04/2019 e prot. n. 55276 del 13/06/2019, che conferiscono al Comandante Dott. Ivano Berti, l'incarico dirigenziale del Settore 7^;
- il D.P.C.M. del 1° marzo 2020 introduce, con efficacia dal 2 marzo 2020, nuove misure urgenti per il contenimento del contagio COVID19 con riferimento alle regioni, province e comuni interessati (indicati negli allegati 1, 2 e 3 del medesimo DPCM) e individua misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto cessano di produrre effetti il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 e ogni ulteriore misura, anche di carattere contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 17 maggio 2020 recante "Misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

#### Dato atto che:

- ✓ la presente Ordinanza verrà comunicata preventivamente al Signor Prefetto di Roma;

### ORDINA

#### 1) ai titolari o gestori di:

- ✓ attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
- ✓ circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci,
- ✓ attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non,
- ✓ esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande,

che operano nel centro abitato del Comune di Civitavecchia, nel raggio di 300 metri dall'area denominata "Marina di Civitavecchia" (nel tratto compreso tra Piazza degli Eventi e Piazza Betlemme) in occasione delle giornate 2, 6, 8, 14 agosto 2020, inserite nel programma denominato "CIVITAVECCHIA SUMMER FESTIVAL":

- **il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione alcolica in bottiglie e bicchieri in vetro e lattine;**
- **il divieto assoluto di vendita di sostanze superalcoliche;**
- **l'obbligo di posizionare idonei contenitori, anche per il deposito dei rifiuti, in corrispondenza dell'area di ingresso ai locali, al loro interno, nonché negli spazi/aree occupate da *dehor*.**

**2) ai titolari o gestori di chioschi e/o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nell'area della Marina delimitata per lo svolgimento degli eventi in occasione delle giornate 6, 8, 14 agosto 2020, inserite nel programma denominato "CIVITAVECCHIA SUMMER FESTIVAL":**

- **rimuovere tavoli, sedie, ombrelloni e ogni altro oggetto sulle proprie aree di pertinenza in concessione potenzialmente atti a recare danni a persone e/o cose.**

Rimane consentita la sola somministrazione di alimenti e bevande per asporto con le prescrizioni di cui al precedente punto 1).

**3) chiunque** vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 24:00 alle ore 07:00, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 20:00 alle ore 07:00 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per queste violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;

**4) all'organizzatore** della manifestazione che ottempererà anche a mezzo dell'apposito personale preposto alla sicurezza:

- **il divieto** di ingresso nell'area della manifestazione, in tutte le serate degli spettacoli (31 luglio, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 agosto 2020) di persone aventi al seguito oggetti di qualsiasi genere ritenuti atti ad offendere, spray al peperoncino (urticante), contenitori in vetro, lattine e artifizi pirotecnici di ogni genere;

**5) a chiunque acceda all'area della manifestazione opportunamente delimitata**, in tutte le serate degli spettacoli (31 luglio, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 agosto 2020)

- **l'obbligo** di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.

**6) a chiunque acceda o transiti nella serata del 15 agosto 2020 dalle ore 23:00 fino al termine dello spettacolo pirotecnico nelle seguenti vie:**

- Viale Garibaldi;
- "Marina" ;
- Largo Marco Galli;
- Largo Duca D'Aosta;
- Lungomare Thaon de Revel

**l'obbligo** di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.

**7) all'organizzatore della manifestazione denominata "Il Padellone" che si svolgerà dal giorno 13 al 16 agosto 2020 a Viale Garibaldi (lato mare):**

- di consentire l'accesso nell'area opportunamente delimitata soltanto a chi indossi la mascherina, garantendo il mantenimento del distanziamento sociale nel rispetto della normativa vigente in materia anti-covid.

**8) estende, nell'ambito del centro abitato, a tutti i pubblici esercizi o comunque le attività di cui al punto 1) dell'Ord. Sind. n. 49 del 07/02/2020:**

- la possibilità di cessare alle ore 02:00 notturne ogni attività di intrattenimento, sia essa svolta all'interno che all'esterno dei locali, con apparecchi elettronici, informatici ed elettromeccanici, con esecuzioni musicali dal vivo con o senza il contributo di artisti e/o cantanti, nelle notti tra VENERDI/SABATO e SABATO/DOMENICA fino al 15 settembre 2020, fermo restando tutte le cautele e precauzioni previste, nel rispetto delle linee guida riportate nell'allegato all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. del 22 luglio 2020, n. Z00054 comunque limitando le emissioni rumorose a norma della Legge n.447/1995, del D.P.C.M. 14.11.1997, della L.R. n.18/2001, della Delibera del Consiglio comunale di Civitavecchia n. 102/2006 e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 659 c.p.

## 9) alla Società Civitavecchia Servizi Pubblici srl:

- la pulizia e l'igienizzazione di tutta l'area denominata "La Marina" entro le ore 07:00 del giorno successivo a quello di ciascun evento.

### DISPONE:

- che la presente Ordinanza debba intendersi efficace dal giorno 31 luglio 2020;
- la trasmissione del presente provvedimento ai sigg. Prefetto e Questore di Roma, anche per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione all'Albo pretorio comunale e la massima diffusione mediante l'inserimento sul sito *web* istituzionale del Comune di Civitavecchia e l'informazione alla popolazione attraverso i *mass-media*, gli organi di stampa e i *blog* locali;
- la trasmissione del provvedimento all'Autorità di Sistema Portuale, alla Capitaneria di Porto, al Commissariato della Polizia di Stato, al Reparto operativo e al personale della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia locale di Civitavecchia, al Commissariato della Polizia di Frontiera, alla Compagnia della Arma dei Carabinieri, alla Stazione principale e alla Stazione Porto dell'Arma dei Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza, alla Sezione della Polizia ferroviaria, alla Sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia, alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, nonché alla Casa circondariale di Civitavecchia per i controlli finalizzati all'osservanza della presente Ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Società Civitavecchia Servizi Pubblici srl.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale 1° Dirigente Ivano Berti

### SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è soggetto alla sanzione amministrativa *ex art. 7 bis* del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

La recidiva verrà ritenuta sussistente qualora venga commessa la stessa violazione per due volte nell'arco del periodo di validità della presente ordinanza sindacale, anche se sia proceduta dal versamento della sanzione comminata mediante pagamento in misura ridotta.

Che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti n. 5 e n. 6 della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "*Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00*";

### RICORSI

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**P/ IL SINDACO**  
*il Vice Sindaco*  
**Dott. Massimiliano Grasso**